

STATUTO

CARTACARBONE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV CALMAGGIORE 10/IV

Numero REA: TV - 442984

Codice fiscale: 05427560262

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
AL N. 7681 DI REP.
AL N. 5335 DI RACC.



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CartaCarbone s.r.l. – Impresa Sociale"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1 (Denominazione)

1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di società a responsabilità limitata, denominata: " CartaCarbone s.r.l. – Impresa Sociale " o, in forma abbreviata, "CartaCarbone s.r.l. - I.S.".

All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017, e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Scopo e oggetto sociale)

1. La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

2. La società per il perseguimento delle suddette finalità opera nei seguenti settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs 112/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

4. La società, in via del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dello

scopo sociale, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.

Art. 3 (Durata della società)

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 (Sede sociale e domicilio dei soci)

1. La società ha sede in Treviso (TV) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Art. 5 (Capitale sociale e sue variazioni)

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, co. 3, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere all'unanimità che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati, il tutto nel rispetto del principio di "non discriminazione".

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla

compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice civile.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice civile.

8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis , co. 2, del Codice civile.

9. Nella fattispecie di cui all'art. 2466 , co. 2, del Codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Art. 6 (Finanziamento dei soci alla società)

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 7 (Titoli di debito)

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo da adottare, in caso di Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 20.

Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni)

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui infra.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Il trasferimento per atto fra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina, nel rispetto del principio di "non discriminazione" di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/2007.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal competente Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R da inviarsi

non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione, e/o i diritti di opzione offerti, spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro un mese dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci;

e) in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

f) nell'ipotesi di trasferimento inter vivos della partecipazione e/o dei diritti di opzione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, e quindi a puro titolo esemplificativo, i contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'arbitratore, così come indicato nel presente articolo.

Limitazioni al trasferimento mortis causa:

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che

universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società.

Art. 9 (Recesso e esclusione del socio)

Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

In particolare, tale diritto compete:

- al socio che non abbia approvato il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la sua fusione o scissione, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, la proroga del termine di durata;
- al socio che non abbia approvato l'introduzione o l'eliminazione di clausole statutarie che limitino il trasferimento delle partecipazioni, di una clausola compromissoria, di una o più cause di recesso;
- al socio che abbia espresso formale diniego al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, nonché una modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione;
- a tutti i soci qualora nello statuto siano presenti clausole che impediscano il trasferimento delle partecipazioni o lo subordinino al gradimento di organi sociali, soci o terzi senza prevedere limiti valendo il disposto dell'art. 2469 del Codice civile.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta.

Il socio che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata entro i quindici giorni successivi alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e delle motivazioni che lo legittimano.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un fatto diverso da una deliberazione che comporta l'iscrizione nel Registro delle Imprese, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni successivi alla data di conoscenza del fatto da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni di legge per particolari fattispecie quali, ad esempio, il termine di novanta giorni previsto nel caso di introduzione o soppressione di una clausola compromissoria.

Le partecipazioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione posseduta con applicazione dei criteri di valorizzazione previsti all'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, ne dà comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo sulle modalità d'acquisto della quota del socio che intende recedere, sull'entità del valore di liquidazione e sulle modalità di pagamento.

Qualora tutti gli altri soci trovino l'accordo e questo risulti da apposita convenzione scritta e sottoscritta dagli interessati, l'acquisto in parola può avvenire non solo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, ma anche per quote diverse

e da parte solo di alcuni soci e/o di terzi.

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di liquidazione, la Società e il socio recedente dovranno ricorrere ad un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società che provvederà a stimarne il valore, a spese di entrambe le parti.

Il pagamento della somma corrispondente al valore della partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere di regola eseguito entro centottanta giorni successivi alla data della comunicazione che l'arbitro dovrà fare alle parti, fatto salvo eventuale diverso accordo tra le parti.

Se il pagamento non avviene attraverso l'acquisto della partecipazione ma con l'utilizzo di riserve disponibili ovvero, in mancanza, con riduzione del capitale sociale, la partecipazione del socio receduto concorre ad accrescere la partecipazione dei restanti soci in proporzione all'entità da ciascuno di essi posseduta.

In tal caso se l'ammontare delle riserve e del capitale sociale risulta essere insufficiente per attuare la liquidazione della partecipazione del socio receduto, la Società deve essere posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca l'atto o la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio che intende recedere non può revocare la dichiarazione resa e comunicata alla Società se non con il consenso unanime dei restanti soci risultante da apposita delibera assembleare.

L'esclusione del socio ha luogo nei casi in cui si verifichi che:

- il socio che a titolo di conferimento ha assunto l'obbligo di fornire una prestazione d'opera e/o di servizio a favore della Società, non sia più in grado di adempiere alla obbligazione assunta;
- il socio sia interdetto, fallito o condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera assembleare alla quale può intervenire il socio della cui esclusione si tratta, ma senza diritto di voto.

La delibera deve essere comunicata al socio con raccomandata A.R. e nel caso di approvazione l'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Entro il termine indicato il socio può attivare l'arbitro di cui al successivo art.30 del presente statuto affinché si pronunci in merito alla esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione posseduta con le modalità previste all'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 (Decisioni dei soci - competenze)

I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concernenti:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto

previsto dal D.Lgs. 112/2017;

- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dell'Organo di Controllo, anche nel rispetto di quanto statuto dal D. Lgs. 112/2017;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.
- le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Art. 11 (Decisioni dei soci - modalità)

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'art. 2479, co. 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Art. 12 (Assemblea dei soci - convocazione)

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale.

Art. 13 (Assemblea dei soci - luogo di convocazione)

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Art. 14 (Assemblea dei soci - rappresentanza)

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Art. 15 (Assemblea dei soci - presidenza)

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Art. 16 (Assemblea dei soci - intervento in assemblea)

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Art. 17 (Decisioni dei soci - quorum)

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che

rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis , co. 5, del Codice civile, occorre che gli amministratori e l'organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Art. 18 (Amministrazione della società)

1. I componenti dell'organo amministrativo saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e dal codice civile.

2. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art. 11 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:

b.1 - con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea oppure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, con le modalità di cui oltre;

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto;

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto;

con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice civile devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale.

3. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'art. 2479 del Codice civile.

4. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

5. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017 .

6. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

7. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato.

8. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

9. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

10. Se cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

12. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

13. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice civile.

Art. 19 (Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva)

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'art. 18 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, co. 5, del Codice civile, agiscono:

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione, intendendosi:

a.1 - di ordinaria amministrazione qualsiasi atto il cui valore non superi 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro;

a.2 - di ordinaria amministrazione qualsiasi atto avente ad oggetto automezzi il cui valore non superi 10.000 (diecimila virgola zero zero) euro.

b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione; oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci decidono sull'opposizione con la maggioranza prevista dal presente statuto per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

Art. 20 (Decisioni del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale simultaneo)

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal

collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 21 (Decisione del consiglio di amministrazione adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto)

1. Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'adozione del metodo collegiale simultaneo e a meno che non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 20 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

2. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione

espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. Fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo della società sia composto di due soli membri, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 22 (Amministratore unico)

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 23 (Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del Codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 (Amministratori delegati e comitato esecutivo)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

2. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, co. 4, e nell'art. 2475, ultimo comma, del Codice civile.

Art. 25 (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;

a.2 - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le predette modalità.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 26 (Controllo legale e controllo contabile)

Il controllo della società è affidato ad un organo monocratico composto da un Sindaco avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili. Vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo è anche affidato il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, attestando che il bilancio è redatto in conformità alle norme di legge in materia.

In qualsiasi momento l'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

All'organo di controllo, composto da un revisore iscritto nell'apposito elenco, può essere affidata la revisione legale dei conti della società.

Art. 27 (Azione di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'art. 2476 del Codice civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 28 (Esercizi sociali, bilancio e utili)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, redatto con le modalità e i criteri previsti dal D. Lgs. 112/2017, deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
4. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
5. Presso il Registro delle Imprese e sul sito internet deve essere pubblicato il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche al fine della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

**TITOLO VI - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI
DESTINATARI DELLE ATTIVITA'**

Art. 29 (Modalità di coinvolgimento)

1. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri

soggetti direttamente interessati alla attività della società.

2. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

3. Eventuali richieste di chiarimenti o di interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

4. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per la approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardino o impattino sui lavoratori.

5. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniquale volta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

4. I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 31 (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in

dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 32 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.TO MORETTO Marco

F.TO GRAZIANI Bruna

F.TO MARGAROLI Massimo Angelo

F.TO ZUGNO Roberto

F.TO DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)